

535655

MINISTERO
P. PROM. 100



MIN. DI P. INT.

Il Presidente della Repubblica

VISTI gli atti pubblici in data 16 febbraio 1961, 6 giugno 1970 e 19 giugno 1971, rispettivamente nn.19042/10712, 31014/15373 e 32071/15651 di repertorio, a rogito del dott. Leopoldo Bortolè, notaio in Torino, concernenti la costituzione e lo statuto del Centro Studi Piero Gobetti, con sede in Torino;

VISTA l'istanza del Presidente del Consiglio direttivo del predetto Centro, intesa ad ottenere il riconoscimento giuridico del Centro medesimo;

VISTO l'art.12 del Codice Civile;

UDITO il parere del Consiglio di Stato;

SULLA proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

D E C R E T A :

Art.1

Al Centro Studi Piero Gobetti, con sede in Torino, di cui agli atti pubblici in data 16 febbraio 1961, 6 giugno 1970 e 19 giugno 1971, rispettivamente nn.19042/10712, 31014/15373 e 32071/15651 di repertorio, a rogito del dott. Leopoldo Bortolè, notaio in Torino, è riconosciuta la personalità giuridica.

Art.2

È approvato lo statuto del predetto Centro, annesso al presente decreto e firmato, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma Addì 26 gennaio 1972, n.93.

Italo Leone

cf. M. 11551

Registrato alla Corte dei Conti il 20.3.1972 reg.247
fg.145
Pubblicato nelle G.U.n.85 del 30.3.1972



PER COPIA CONFORME:
DIRETTORE DI DIVISIONE

Stali

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
3 gennaio 1972, n. 91.

Autorizzazione alla fondazione « Pro juventute Don Carlo Gnocchi », con sede in Roma, ad accettare un legato.

N. 91. Decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1972, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Pro-juventute Don Carlo Gnocchi », con sede in Roma, viene autorizzata ad accettare un legato consistente nella somma di L. 500.000 disposto a favore dell'Istituto mutilatini Don Gnocchi dalla signora Giudice Angela Carolina Maria Ida in De Micheli con testamento olografo pubblicato in data 2 ottobre 1968 con atto del notaio Armando Cioffi al n. 17641 di rep., registrato a Borgomanero il 4 ottobre 1968 al n. 1417, vol. 171 atti pubblici.

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1972
Atti del Governo, registro n. 247, foglio n. 150. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
24 gennaio 1972, n. 92.

Estinzione dell'opera pia « Legato dotazio Sermattei », con sede in Genga.

N. 92. Decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'opera pia « Legato dotazio Sermattei », con sede in Genga (Ancona), viene dichiarata estinta ed il residuo patrimonio devoluto al locale ente comunale di assistenza.

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1972
Atti del Governo, registro n. 247, foglio n. 143. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
28 gennaio 1972, n. 93.

Riconoscimento della personalità giuridica del centro studi Piero Gobetti, con sede in Torino.

N. 93. Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto del centro studi Piero Gobetti, con sede in Torino.

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1972
Atti del Governo, registro n. 247, foglio n. 145. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
7 febbraio 1972, n. 94.

Erezione in ente morale della casa di riposo « Melchiorre Bisicchia », con sede in Militello in Val di Catania.

N. 94. Decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, vengono approvati l'erezione in ente morale, il raggruppamento con l'amministrazione delle locali istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e lo statuto della casa di riposo « Melchiorre Bisicchia », con sede in Militello in Val di Catania.

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1972
Atti del Governo, registro n. 247, foglio n. 144. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
11 febbraio 1972, n. 95.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia « Mater Ecclesiae », in Campobasso.

N. 95. Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Boiano-Campobasso in data 1° novembre 1967, integrato con dichiarazioni una senza data e le altre due in data 12 ottobre 1970 e 5 marzo 1971, relativo alla erezione della parrocchia « Mater Ecclesiae », nel rione Vazzieri del comune di Campobasso.

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1972
Atti del Governo, registro n. 247, foglio n. 166. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 gennaio 1972.

Norme di attuazione della legge 29 novembre 1971, n. 1063, recante provvidenze a favore dell'editoria giornalistica per il 1971.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

E

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 29 novembre 1971, n. 1063, recante provvidenze a favore dell'editoria giornalistica per il 1971;

Ritenuta la necessità di determinare la misura e le modalità di erogazione, a favore delle imprese editoriali giornali quotidiani, di una integrazione suppletiva straordinaria di prezzo sui consumi della carta destinata alla stampa degli stessi quotidiani;

Decreta:

Art. 1.

La corresponsione dell'integrazione suppletiva straordinaria, da effettuarsi a norma dell'art. 1 della legge 29 novembre 1971, n. 1063, è eseguita dall'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta a favore delle imprese editoriali di giornali quotidiani, avvalendosi del contributo di L. 5 miliardi concessogli per l'anno finanziario 1971, secondo la misura e le modalità di erogazione stabilite dal presente decreto.

Art. 2.

L'integrazione suppletiva di cui al precedente articolo è corrisposta in base ai quantitativi di carta utilizzata dai singoli giornali quotidiani nell'anno 1970 e la relativa misura viene determinata tenendo conto anche del peso medio per copia di ciascun giornale, in maniera da operare con un sistema di proporzionalità decrescente rispetto al numero delle copie stampate.

Art. 3.

Nel quadro del criterio di cui all'art. 2 viene assunto, per l'erogazione dell'integrazione da parte dell'ente, come parametro, per ciascun giornale quotidiano, il rapporto tra la quantità di carta in bobine acquistata